

Oggetto: **ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. – Socio Unico Regione Campania - C.F. 00292210630 Ammodernamento e potenziamento linea EAV ex Ferrovia Alifana; Anello Metropolitana di Napoli, Nuova linea metropolitana Piscinola - Secondigliano - Di Vittorio. Opere civili della tratta Piscinola – Secondigliano - Estratto del Decreto di Acquisizione coattiva ex art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, Particella n. 5538 (ex 105) Foglio 7 N.C.T. Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Ditta DI MONACO Antimo ; Particella n. 423 Foglio 7 N.C.T. Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Ditta PAPALE Orsola**

Premesso che:

- a. In data 14.09.1995, con decreto del Ministero dei Trasporti prot. n.2904/Dir. Centrale V-Div.50, si approvava, ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, il progetto esecutivo finalizzato all'ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana-Superiore-Inferiore – tratta Teverola – Santa Maria C.V. – Piedimonte Matese – Il intervento funzionale, con fissazione dei termini di inizio (sei mesi) e termine (cinque anni) dei lavori a far data da detto decreto.
- b. In data 3.1.1996 il Consorzio Ascosa Quattro, concessionario del Ministero dei Trasporti – D.G. della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione – gestione governativa Ferrovia Alifana e Benevento – Napoli, chiedeva di occupare in via di urgenza gli immobili siti in agro di S.Maria C.V. ed occorrenti per l'esecuzione dell'opera pubblica.
- c. In data 30.1.1996 con decreto prot. 2266/LLPP, la Prefettura di Caserta autorizzava il Consorzio Ascosa Quattro ad occupare fino al 13.09.197 gli immobili siti in S.Maria C.V. di cui al piano particellare.
- d. In data 30.6.1997, con annotazione integrata il 3.9.1997, il Consorzio Ascosa Quattro chiedeva l'emissione di un decreto di rettifica in aumento di superficie di alcuni degli immobili occupati per errori di superficie occorrente per l'esecuzione dell'opera constatati in sede di immissione in possesso.
- e. In data 28.10.1997 con decreto prot. n. 1360/LLPP, la Prefettura di Caserta autorizzava il Consorzio Ascosa Quattro ad occupare la maggiore consistenza, fino al 30.9.2000, degli immobili siti nel territorio di S.Maria C.V.: l'elenco comprendeva la ditta Di Monaco Antimo con maggiore estensione da occupare di mq 11 della particella 105, per un totale di mq 120; la ditta Panarella Gennaro, Rosa e Stellato Maddalena, per omissione di voltura in testa a Papale Orsola, per la particella 423 (totale mq 148).
- f. In data 8.1.1998, in conformità al decreto prot. 1360/LLPP veniva redatto il verbale di stato di consistenza e di presa di possesso del terreno riportato al F. 7, part.IIa 423 per mq 143.
- g. In data 10.2.1998 con decreto prot. 96/1.23/1/LL.PP., la Prefettura di Caserta autorizzava il Consorzio Ascosa Quattro ad occupare la maggiore consistenza, fino al 13.9.2000, degli immobili siti nel territorio di S.Maria C.V. in ditta Di Monaco con la maggiore estensione da occupare.
- h. Scaduta la pubblica utilità dell'opera, nonostante l'immissione in possesso e la modifica dello stato dei luoghi, con ricorso r.g.n. 01664/2013 i Sig.ri Antimo Di Monaco ed Orsola Papale agivano contro la Regione Campania, il Ministero dei Trasporti, il Consorzio Ascosa Quattro e l'Ente Autonomo Volturmo per l'accertamento dell'illegittima occupazione e dell'intervenuta irreversibile trasformazione dell'area di loro proprietà sita in S.Maria Capua Vetere alla Via Tarversa Colonna, data dalle particelle contigue identificate al catasto al fg. 7, p.IIe 105 e 423, determinatesi in conseguenza del decorso del periodo di quinquennale occupazione, iniziato con decreto n. 2266/LLPP del 30.1.1996, con decreto n. 1360/LLPP del 28.10.1997 e con decreto n. 96/1.23.1/98/LLPP del 10.2.1998, tutti del Prefetto di Caserta, mai seguita da decreto di esproprio.
- i. In data 5.8.2002 il Consorzio Ascosa Quattro, come da quietanza allegata al presente atto, versava la somma di € 3.492,75 per indennità di esproprio dell'area fg. 7, part.IIa 105 a favore di Di Monaco Antimo, somma depositata alla Cassa DD.PP. ed a disposizione; sempre in data 5.8.2002 il Consorzio Ascosa Quattro versava la somma di € 878,70 quale indennità di esproprio delle aree di cui al fg. 7, p.IIa 472, a favore di Di Monaco Antimo, Di Monaco Maria Grazia, Di Monaco Teresa e Di Monaco Caterina.

- j. I Sig.ri Di Monaco Antimo e Papale Orsola presentavano ricorso al TAR Campania-Napoli, r.g.n. 1664/2013, chiedendo l'accertamento:
- k. "dell'illegittima occupazione e dell'intervenuta irreversibile trasformazione dell'area di proprietà dei Sigg. Di Monaco Antimo e Papale Orsola, sita in S. Maria C.V., alla via Traversa Colonna, data dalle particelle contigue identificate al catasto al Fg. 7, p.lle 105 e 423, determinatasi in conseguenza del decorso del periodo quinquennale di occupazione, iniziato con Decreto n° 2266/LLPP del 30.01.1996, con Decreto n° 1360/LLPP del 28/10/1997 e con Decreto n° 96/1.23.1/98/LL.PP, del 10.02.1998, tutti del Prefetto della Provincia di Caserta, mai seguita da decreto di esproprio, e, per l'effetto:
- l. I) per la determinazione e la liquidazione del corretto indennizzo per il pregiudizio, patrimoniale e non, subito dai ricorrenti in conseguenza dell' illegittima occupazione;
- m. II) per la determinazione e la liquidazione degli ulteriori danni cagionati ai ricorrenti in conseguenza dell'illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione dell'area a destinazione dell'opera pubblica, in difetto di adozione, nei prescritti termini, del decreto di espropriazione (eliminazione dell'unica strada di accesso ai fondi con sovrastanti fabbricati; inquinamento acustico per la costruzione del viadotto ferroviario a confino col fabbricato residenziale; riduzione della luminosità e della panoramicità-diminuzione del valore d'uso e di scambio dei fabbricati e delle particelle anche destinate alla coltivazione;
- n. III) per la condanna (ovvero per l'accertamento dell'obbligo alla stregua dell'irreversibile trasformazione) del Consorzio Ascosa Quattro e/o dell'ente Autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico (già Metrocampania Nord Est S.r.l., già Alifana e Benevento Napoli s.r.l., già Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli), in via solidale o per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere l'atto acquisitivo a favore del destinatario delle relative aree oggetto di occupazione ex Decreti n° 2266/LLPP del 30.01.1996, n° 1360/LLPP del 28.10.1997 e n° 96/1.23.1/98/LL.PP, del 10.02.1998;
- o. IV) per la condanna del Consorzio Ascosa Quattro e/o dell'Ente Autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico (già Metrocampania Nord Est S.r.l., già Alifana e Benevento Napoli S.r.l., già Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli), in via solidale o per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle somme di cui ai capi precedenti, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, nonché per la condanna al pagamento di ogni altra somma e indennità. a qualsiasi titolo dovuta, in ragione dell'illegittima occupazione delle aree, che dovessero accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;"
- p. Con sentenza n. 5806 depositata il 12.11.2014, il TAR Campania, all'esito di CTU, pronunciando sul ricorso r.g.n. 1664/2013, lo accoglieva e, per l'effetto, accertata l'illegittimità dell'occupazione:
- q. "a) ordina agli enti intimati, il Consorzio Ascosa Quattro, l'Ente autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico, la Regione Campania e il Ministero dei trasporti, ognuno per quanto di competenza, la restituzione alla parte ricorrente degli immobili illegittimamente detenuti, previa necessaria riduzione in pristino, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;
- r. b) condanna, in solido, il Consorzio Ascosa Quattro, in via principale, e l'Ente Autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico, in via sussidiaria, al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., nella somma pari al 5% annuo del valore venale dei beni illegittimamente detenuti, come sopra determinato, da liquidarsi a partire dall'occupazione sino ad oggi, oltre interessi legali fino al soddisfo, detratto quanto eventualmente percepito a vario titolo;
- s. c) compensa tra le parti le spese di giudizio;
- t. d) pone a carico degli enti resistenti soccombenti, in solido tra loro (Consorzio Ascosa Quattro, in via principale, e Ente autonomo Volturmo S.r.l. a Socio Unico, in via sussidiaria), il pagamento del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, quantificato in €. 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e inarcassa."
- u. Passata in giudicato la sentenza n. 5806 del 2014, i Sig.ri Di Monaco e Papale adivano nuovamente il TAR Campania per l'ottemperanza alla stessa; il ricorso assumeva r.g.n. 979/2020.
- v. Lamentavano, i ricorrenti, che le amministrazioni soccombenti non avevano ancora ottemperato alla sentenza TAR Napoli n. 5806/14, senza regolarizzare la fattispecie.

- w. Nel giudizio r.g.n. 979/00 si costituiva l'Ente Autonomo Volturno eccependo l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rimarcando che, fallito il tentativo di pervenire ad un accordo coi ricorrenti, era stato dato avvio al procedimento ex art. 42-bis TUE.
- x. Nel giudizio r.g.n. 979/00 si costituiva anche, con memoria di mero stile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- y. In data 1 luglio 2020, a seguito di formale convocazione avvenuta con nota prot. EAV-0013186-2020 del 05/06/2020, si teneva c/o la sede dell'Ente Autonomo Volturno un incontro tra il legale incaricato dai Sig.ri Di Monaco e Papale ed i rappresentanti dell'EAV per il tentativo di bonario componimento;
- z. Seguiva, a mezzo dell'avvocato incaricato dall'EAV, formale offerta economica per la definizione dell'annosa vicenda, nella quale l'Ente Autonomo Volturno rappresentava la volontà di acquisire le aree effettivamente occupate (part.lla 5538 ex 105, fg.7 NCT Comune di Santa Maria Capua Vetere) nonché il pagamento del danno da occupazione illegittima, somma omnia - comprensiva e con tutte le spese relative al trasferimento dei beni a carico dell'EAV srl.
- aa. In vista della camera di consiglio fissata davanti al TAR Napoli per il 22 settembre 2020, I Sig.ri Di Monaco e Papale, a mezzo del proprio legale, facevano pervenire al legale incaricato dall'EAV proprio rifiuto alla accettazione della somma loro proposta.
- bb. L'Ente Autonomo Volturno, con nota prot. EAV-0020826-2020 del 03/09/2020, inoltrata al Sig. Di Monaco Antimo, alla Sig.ra Papale Orsola ed al loro legale, avviava il procedimento diretto all'adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/01, assegnando alla parte giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni e disponendo in giorni 90 (novanta) la conclusione dello stesso.
- cc. Alla udienza del 22 settembre 2020 il TAR Napoli tratteneva la causa in decisione.
- dd. Con sentenza n. 4278 del 5.10.2020, il TAR Campania accoglieva il ricorso r.g.n. 979/00 e, per l'effetto: dichiarava l'obbligo degli enti intimati, Ente Autonomo Volturno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consorzio Ascosa Quattro e Regione Campania di dare esecuzione, ciascuno per gli obblighi di propria spettanza, alla sentenza del TAR Campania n. 5806/2014 stabilendo in motivazione (capo 5.2 della sentenza) che : "...va dichiarato, in primo luogo, l'obbligo delle resistenti di eseguire il giudicato secondo quanto statuito nella sentenza in epigrafe, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Al riguardo va rimarcato che, nel ripristinare la legalità per effetto della pronuncia del giudice, l'Amministrazione conserva la titolarità del potere di scelta – "valutati gli interessi in conflitto" – tra la restituzione del bene e l'acquisizione dello stesso ai sensi dell'art. 42-bis, TUE, fermo restando che una scelta manifestamente irrazionale di non emanare il provvedimento di acquisizione, comportando l'obbligo di demolire le opere realizzate con denaro della collettività, implicherebbe la conseguente responsabilità devoluta alla cognizione della Corte dei Conti".
- ee. In data 5.10.2020 prot. EAV-0024061-2020, pervenivano all'Ente Autonomo Volturno osservazioni da parte dei Sig.ri Di Monaco e Papale, a mezzo del proprio tecnico.
- ff. In data 14.10.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inoltrava una nota all'Ente Autonomo Volturno (prot. 0006783) con la quale il Ministero rappresentava "... l'impossibilità, per questa Amministrazione, di soddisfare istanze di retrocessione dei beni che costituiscono oggetto del contenzioso di cui trattasi, non avendo la stessa alcuna competenza al riguardo, come ampiamente rappresentato nella nota n.2597 del 27 aprile c.a. che ad ogni buon fine si allega e il cui contenuto integralmente si richiama. Essendo ora intervenuta la sentenza sopra menzionata, si chiede ad EAV di dare tempestiva esecuzione alla stessa per addivenire alla conclusione della vicenda ed evitare la necessità della nomina del commissario ad acta nella stessa sentenza previsto, ove non si ottemperi entro il termine prescritto".
- gg. con nota acquisita al prot. EAV-0024061-2020 il tecnico dei ricorrenti evidenziava la presenza di un muro insistente parzialmente sulla particella n.5538 da acquisire in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – Napoli n.4278 del 5.10.2020;
- hh. il giorno 04/11/2020 tecnici EAV si recavano sui luoghi riscontrando effettivamente la presenza di un muro in muratura con sovrastante inferriata dell'altezza complessiva di circa 3 metri;

- ii. con nota prot. EAV-0027500-2020 del 05/11/2020 veniva fatta richiesta al Comune di Santa Maria Capua Vetere della documentazione edilizia eventualmente giustificante la presenza del summenzionato muro;
- jj. con nota del 17.12.2020 prot. EAV-0032049-2020 presentava un esposto al Comune di Santa Maria Capua Vetere ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per presunta violazione del Testo Unico sull'Edilizia d.P.R. n.380/2001, rappresentando quanto segue: a. la scrivente Società, delegata di poteri espropriativi ex Delibera di Giunta Regionale Campanian.489/2017, nell'ambito della definizione dei procedimenti espropriativi connessi ai lavori previsti per l'ammmodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana (ex legge 910/86), ha intrapreso un procedimento per l'acquisizione delle aree in oggetto, in ottemperanza alla sentenza Tar Campania Sez. V n.4278/2020;
- kk. b. con nota prot. EAV-0020826-2020 del 03/09/2020 è stato inviato rituale avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati/ricorrenti sigg. DI MONACO Antimo e PAPALE Orsola, cfr. Allegato 1;
- ll. c. con nota acquisita al prot. EAV-0024061-2020 del 02/10/2020 il tecnico dei ricorrenti ha evidenziato la presenza di un muro insistente parzialmente sulla particella n.5538 da acquisire in ottemperanza alla sentenza de quo, cfr. Allegato 2;
- mm. d. il giorno 04/11/2020 tecnici della scrivente si sono recati sui luoghi riscontrando effettivamente la presenza di un muro in muratura con sovrastante inferriata dell'altezza complessiva di circa 3 metri, cfr. Allegati 3 e 4;
- nn. e. con nota prot. EAV-0027500-2020 del 05/11/2020 è stata fatta richiesta a codesto spett.le Comune della documentazione edilizia eventualmente giustificante la presenza del summenzionato muro.
- oo. Considerato, che: dalle informazioni acquisite per le vie brevi non sembra essere presente negli archivi comunali alcuna autorizzazione riconducibile ai ricorrenti o al muro in questione; il riconoscimento di qualsiasi plusvalore relativo ad un manufatto edilizio nell'ambito di un procedimento espropriativo non può prescindere dalla legittima realizzazione dello stesso. Si chiede di voler cortesemente procedere con l'urgenza del caso (il termine stabilito dal Tar per l'ottemperanza alla sentenza scade il 04 gennaio 2021) all'accertamento amministrativo della legittimità dell'opera ed all'adozione dei provvedimenti successivi all'eventuale illecito. Il muro in questione delimita la proprietà intestata al sig. DI MONACO Antimo n/ S. Maria Capua Vetere il 08/01/1955, cod.fisc. DMNNTM55A08I234L..."

Considerato che:

1. Sulle aree in oggetto risultano realizzate delle opere in assenza di valido procedimento ablativo, consistenti in un viadotto ed una strada ferrata sopraelevata, già interessate dal progetto di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Alifana-Superiore ed Inferiore.
2. Le aree in questione sono state modificate in assenza di un valido procedimento espropriativo in quanto la procedura, come indicato in premessa, è scaduta senza che venisse emesso un decreto di esproprio nei termini di legge.
3. La sentenza del TAR Campania n. 5806 del 12.11.2014, emessa sul ricorso r.g.n. 1664/2013 ha disposto la condanna per la sola parte relativa all'occupazione illegittima delle aree, lasciando alle PA interessate, l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/01 il quale ultimo deve prevedere anche, per le parti da acquisire, il pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. L'Ente Autonomo Volturno, sulla base del frazionamento delle aree e di quelle effettivamente modificate, intende acquisire la sola particella originaria 105, di cui al fg. 7, attualmente particella 5538, della consistenza di mq 47 (come da planimetria che si allega al presente atto), procedendo, in ottemperanza alle disposizioni del TAR Napoli (sentenze nn. 4278/2020 e 5806/2014) anche al risarcimento del danno per occupazione illegittima per le intere aree originariamente occupate, ed a quello non patrimoniale per l'area da acquisire, senza prevedere il pagamento del preteso danno da deprezzamento in quanto non oggetto di specifica condanna dal TAR Napoli.
5. La sentenza del TAR Napoli n. 5806/2014 ha specificamente disposto che "... il Collegio ritiene di non procedere, allo stato, alla liquidazione: a) del danno da lucro cessante, consistente nel deprezzamento del valore immobiliare del complesso edilizio e nella perdita di produttività per le

porzioni di terreno ad uso agricolo, ove ulteriore, così come liquidato dal CTU, rinviando, per l'assolvimento dell'onere probatorio e per l'esatta quantificazione, alla regolarizzazione della fattispecie, allo stato a carattere permanente"; b) del danno non patrimoniale, in assenza di alcun principio di prova in ordine alla sussistenza dell'evento lesivo che ne costituisce la fonte."

Considerato, altresì, alla luce del comma 1 dell'art. 42-bis tue, che

1. per le aree da acquisire, nella specie mq 47 della particella originaria 105 del fg. 7 (oggi 5538), va riconosciuto il danno non patrimoniale e che, pertanto, la sua liquidazione non è in contrasto con quanto previsto dalla sopra citata sentenza n. 5806/2014 del TAR Napoli;
2. il preteso danno da deprezzamento non ha costituito oggetto di riconoscimento e/o liquidazione, con efficacia di giudicato, nella sentenza n. 5806/2014 e che, pertanto, non possono essere, in assenza di specifica dimostrazione, considerate le valutazioni al riguardo compiute dal CTU nel giudizio r.g.n. 1664/2013.

Considerato, altresì, alla luce del comma 3, dell'art. 42-bis tue, che

1. Le somme dovute, secondo la sentenza n. 5806/2014 del TAR Napoli, sono computate nel presente provvedimento, quale ristoro per l'occupazione delle aree effettivamente occupate, delle quali, però, si perviene alla sola acquisizione dell'area effettivamente modificata (ed interessata dalle opere) di cui alla attuale particella 5538 del fg. 7 (originaria part.IIIa 105).
2. La particella n. 423 del fg. 7, non è stata interessata dalle opere, pertanto non frazionata e, comunque, il cui danno da occupazione illegittima è riconosciuto nel presente atto in ottemperanza alle indicazioni del TAR Napoli, sentenza n. 5806/2014.

Considerato, altresì, alla luce del comma 4 dell'art. 42-bis tue, che

1. L'utilizzazione senza titolo degli immobili di cui si discute è intervenuta per scadenza dei termini di pubblica utilità delle opere indicate nei provvedimenti relativi in premessa indicati e, conseguentemente, dalla relativa data l'occupazione è divenuta illegittima, così come indicato nella sentenza n. 5806/2014 del TAR Campania-Napoli e nell'allegato riepilogo;
2. l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 42-bis TU espropri si rende necessaria alla luce della sentenza del TAR Napoli n. 4278/2020 sopra indicata che ha espressamente ammonito sulla necessità di evitare scelte irrazionali di non emanazione del provvedimento di acquisizione giacchè, laddove si arrivasse alla demolizione delle opere realizzate con denaro della collettività, si creerebbero conseguenti responsabilità devolute alla cognizione della Corte dei Conti;
3. nella comparazione con contrapposte soluzioni al superamento della illegittima occupazione, l'Ente Autonomo Volturno, alla luce della sopra indicata sentenza, non può non ritenere unica soluzione praticabile l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis TUE;
4. le ragionevoli alternative rispetto al provvedimento che si adotta ex art. 42-bis TUE sono state, tutte, valutate dall'Ente Autonomo Volturno, in particolare è stato tentato l'accordo bonario ma non è stato raggiunto per non accettazione offerta dai destinatari; non è conveniente, dal punto di vista economico, anche per le osservazioni espressamente indicate dallo stesso TAR Napoli nella sentenza n. 4278/2020, la restituzione con rimessione in pristino; non sono maturati presupposti giuridici per eventuale azione di usucapione; non si rinvengono ulteriori alternative plausibili al provvedimento odierno;
5. l'interesse dei privati interessati dal presente atto, alla luce dei precedenti utilizzi del bene e dello stato di fatto esistente, pertanto, è necessariamente recessivo rispetto alla acquisizione da parte dell'Ente Autonomo Volturno a mezzo dello strumento dell'art. 42-bis TUE, adottato sulla base di una compiuta ponderazione, non solo dell'opera, ma anche economica.

Considerato, infine, che

1. I sig.ri Di Monaco Antimo e Papale Orsola in data 5.10.2020 facevano pervenire, a mezzo di proprio tecnico incaricato, osservazioni all'Ente Autonomo Volturno (prot. 0024061-2020), sull'avvio del procedimento di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01, sulle quali si replica come segue:
 - a. Quanto alla valutazione del danno da occupazione: le osservazioni del tecnico dei Sig.ri Di Monaco e Papale, a pag. 4, indicano nell'importo di € 21.144,88 la somma dovuta per l'occupazione delle aree di mq 250 del fg. 7, part. 105. La somma di cui al presente atto considera l'importo dovuto, come da sentenza di cui si procede ad ottemperanza, alla attualità in € 24.070,30. L'osservazione si intende evasa.

b. Quanto al punto 2.1. delle osservazioni, sulla pretesa valutazione del danno da occupazione delle aree di proprietà Papale Orsola di cui al fg. 7, part. 423, le osservazioni del tecnico indicano la somma di € 3.358,25. L'importo previsto nel presente atto, all'attualità, è di € 4.497,37. L'osservazione si intende evasa in ottemperanza delle indicazioni del TAR Campania e siccome le aree della Sig.ra Papale Orsola non sono oggetto di acquisizione con l'odierno provvedimento ex art.42-bis TUE.

c. Quanto al punto 2.2. delle osservazioni del tecnico dei Sig.ri Papale Orsola e Di Monaco Antimo: vengono indicati costi per "eventuale" ricollocazione di un cancello carraio per rendere intercluso il fondo p.lla 105, oltre che la eventuale previsione di un indennizzo per il plusvalore derivante da una porzione di muro di recinzione con sovrastante inferriata e cancello carraio in ferro, costi per eventuale ripristino di un manufatto, per eventuale smontaggio e rimontaggio di una tettoia metallica. Trattasi di voci di danno tutte da dimostrare, indicate in maniera generica, per nulla affatto oggetto della sentenza n. 5806/2014 del TAR Campania oggetto dell'ottemperanza, non comprese nei parametri di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01 che prevede, al comma 3, il 5% sul valore venale del bene come risarcimento del danno per occupazione illegittima se non si prova un danno diverso: le voci di danno presunto indicate nelle osservazioni di controparte non si ritiene possano essere accolte.

d. Quanto al punto 2.3. delle osservazioni: le stesse invocano il danno da preteso deprezzamento che, per come indicato nella sentenza n. 5806/2014, non è stato liquidato, essendo necessaria la sua prova effettiva e la corretta quantificazione, rinviata a separate sedi dallo stesso TAR Campania Napoli. Per tale ragione non viene riconosciuto nel presente provvedimento quale voce di danno.

e. Quanto al punto 2.4. delle osservazioni: le stesse invocano un preteso danno da lucro cessante per un invocato decremento della produttività del terreno, ad uso agricolo, p.lla 423 della ditta Papale Orsola: la somma non può essere riconosciuta, siccome presunta, non provata e non oggetto del dispositivo della sentenza TAR Campania n. 5806/2014 che si ottempera.

Preso atto, che

- EAV srl ha accertato la presenza di un muro rispetto al quale non è stata rinvenuto alcun titolo e di è in attesa di una risposta, in merito alla sua legittimità, da parte del Comune di Santa Maria Capua Vetere e che laddove dovesse confermarsi l'assenza di titolo non si potrebbe dar luogo al riconoscimento di una somma di denaro ai destinatari del presente atto per il "mancato utilizzo" ovvero, se già corrisposta, dovrebbe essere oggetto di recupero.

Visti

1. la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
2. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
3. l'art. 42 bis del succitato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
4. l'istruttoria compiuta dagli uffici di questa Autorità espropriante;
5. la delega dei poteri espropriativi di cui alla D.G.R. n.489 del 27.07.2017;
6. la sentenza n.4278/2020 emessa dal TAR Campania-Napoli;
7. il computo estimativo che ha determinato, a tutt'oggi, la misura dell'indennizzo spettante per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento dei danni per occupazione illegittima, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 42bis del DPR 327/2001, nei seguenti importi (il dettaglio del calcolo è riportato anche nel prospetto – tabella allegata al presente provvedimento, unitamente all'estratto di mappa ed al frazionamento):

- a) danno patrimoniale per la particella n. 5538 (ex 105) N.C.T. del comune di Santa Maria Capua V., occupata per mq 47, pari al valore venale dell'area occupata illegittimamente, calcolato in base al valore dell'area al 2014 come da stima del CTU di cui alla sentenza a punto p. delle premesse (€115,63 al mq), rivalutato all'attualità in base agli indici Istat, ammontante pertanto a $47 \text{ mq} \times 117,94 \text{ €/mq} = \text{€ } 5.543,18$ (euro cinquemilacinquecentoquarantatre/18);
- b) danno non patrimoniale per la particella n. 5538 (ex 105) N.C.T. del comune di Santa Maria Capua V., calcolato nella misura del 10% del danno patrimoniale, ammontante pertanto a $10\% \times 5.543,18 = \text{€ } 554,32$ (euro cinquecentocinquantaquattro/32);

- c) danno per il mancato utilizzo del bene occupato illegittimamente per la ex particella n.105 N.C.T. del comune di Santa Maria Capua V., calcolato nella misura del 5% annuo sul valore delle aree occupate con i decreti di cui in premessa della complessiva estensione di mq 250, rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, a partire dal 14 settembre 2000, data ultima per il compimento della procedura espropriativa, valutato in base al valore stabilito nella CTU di cui alla sentenza a punto p. delle premesse (€86,72 al mq), riportato al 14/09/2000 in base agli indici Istat (€90,28 al mq) per il complessivo importo di € 25.431,46 (euro venticinquemilaquattrocentotrentuno/46)
- d) danno per il mancato utilizzo del bene occupato illegittimamente per la particella n.423 N.C.T. del comune di Santa Maria Capua V., calcolato nella misura del 5% annuo sul valore delle aree occupate con i decreti di cui in premessa della complessiva estensione di mq 148, rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, a partire dal 14 settembre 2000, data ultima per il compimento della procedura espropriativa, valutato in base al valore stabilito nella CTU di cui alla sentenza a punto p. delle premesse (€27,37 al mq), riportato al 14/09/2000 in base agli indici Istat (€28,49 al mq) per il complessivo importo di € 4.787,78 (euro quattromilasettecentottantasette/78).

Tutto ciò premesso, considerato e visto, alla stregua dell'istruttoria condotta dalla U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania di cui all'art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 27/07/2017. Tutto ciò premesso e considerato, alla stregua dell'istruttoria condotta dalla U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania di cui all'art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 27/07/2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri conferiti dalla legge e dall'attuale statuto societario.

DECRETA

Art. 1 – E' pronunciata l'acquisizione al demanio ferroviario regionale: "Regione Campania Demanio Ramo Ferrovie", cod. fisc. 80011990639, avente sede in Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli, dei beni immobili di seguito descritti, rappresentati nella planimetria di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, siti nel comune di Santa Maria Capua Vetere:

- 1) terreno di natura agricola, classificato in zona Eu del vigente P.U.C. del comune di Santa Maria Capua Vetere, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 30.09.2020, iscritto in catasto terreni al Foglio 7, del comune di Santa Maria Capua Vetere p.lla 5538, di complessive ca 47, in ditta DI MONACO Antimo nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 08/01/1955, C.F. DMNNTM55A08I234L.

Prezzo complessivo per l'acquisizione ex art. 42 bis dell'area pari alla somma del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e del danno per occupazione illegittima pari ad €5.543,18+ €554,32 + €25.431,46 = € 31.535,16 (euro trentunomilacinquecentotrentacinque/16).

A detto importo andrà detratto quanto già depositato dal precedente Soggetto Attuatore "Consorzio ASCOSA QUATTRO" presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli per la particella n.105, giusta quietanza n. 316 del 05.08.2002, di cui al punto i. delle premesse.

Il presente decreto comporta il passaggio in capo alla Regione Campania del diritto di proprietà dei beni occupati, decorso inutilmente il termine di 30 gg. dalla sua notificazione.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.P.R. 327/2001, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali dei terzi, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Dopo la trascrizione del presente decreto, pertanto, tutti gli eventuali diritti di terzi relativi al bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull'indennità ed eventuali azioni intraprese a tutela dei suddetti diritti non incidono sugli effetti dello stesso.

Art. 2 – Il pagamento del danno per il mancato utilizzo della porzione di mq 148,00 del terreno iscritto in catasto terreni al Foglio 7, del comune di Santa Maria Capua Vetere p.lla 423, di complessive are 20 ca 86, in ditta PAPALE Orsola nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02/03/1959, C.F. PPLRSL59C42I234T per il complessivo importo di € 4.787,78 (euro quattromilasettecentottantasette/78).

Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni suddetti potrà proporre opposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, inviando lettera raccomandata all'indirizzo della scrivente Autorità espropriante: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 - 80142 Napoli ovvero tramite pec all'indirizzo enteautonomovolturno@legalmail.it, indirizzata alla Direzione Affari Legali e Generali - Unità Operativa Espropri.

Il provvedimento di pagamento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, sempreché non vi siano state opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Direzione Affari Legali e Generali

Il Dirigente

Avv. Carlo Vollono

Firmato digitalmente da:Carlo Vollono
Data:29/12/2020 10:02:20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Umberto De Gregorio

Firmato da:Umberto De Gregorio
Data: 29/12/2020 11:20:54